



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO ENERGIA

N. proposta 2681 - 025 del 17/11/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 29 DICEMBRE 2003, N. 387 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A BIOGAS IN VILLANOVA D'ASTI, STRADA PER BUTTIGLIERA 177B.
PROPONENTE: SOC. 2G2M ENERGY SOC.COOP. AGR. (P.IVA 01667780058).

IL DIRIGENTE

1. VISTI:

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- c) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- d) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- e) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- f) il legislativo dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- g) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- h) il decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- i) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

2. RILEVATO che l'art. 12 del D.Lgs 387/03 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
3. RILEVATO che, ai sensi dell'art. 53 della Legge della Regione Piemonte n. 44/00 e dell'art. 2 della L.R. 23/15, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto sopra richiamato è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana;
4. VISTA la domanda presentata in data 06/11/2019 dalla Società Cooperativa Agricola 2G2M ENERGY, C.F./partita IVA 01667780058, con sede legale in Villanova d'Asti, Strada per Buttigliera 101/2, di seguito anche denominata, per brevità, "proponente", per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in Villanova d'Asti, Strada per Buttigliera 177B;
5. DATO ATTO che l'istanza è stata integrata e resa procedibile il giorno 22/11/2019, data in cui ha avuto inizio il procedimento amministrativo di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03;
6. VISTA la documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione, resa disponibile al pubblico ed agli enti interessati tramite il portale informatico della Provincia di Asti;
7. RICHIAMATA la nota prot. n. 26284 del 03/12/2019 con la quale il Servizio scrivente ha avviato il procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione unica indicando apposita conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del D.Lgs 387/03 e dell'articolo 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
8. RILEVATO che il progetto definitivo dell'impianto in argomento, così come integrato dal proponente nel corso del procedimento autorizzativo, ha le caratteristiche indicate nella scheda riassuntiva riportata in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. DATO ATTO che, grazie alle suddette caratteristiche, ed in particolare all'assetto cogenerativo dell'impianto ed alla potenza elettrica generata pari a 100 kW, il proponente avrebbe potuto avvalersi della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs 28/2011, di competenza comunale; ciononostante, il medesimo ha richiesto volontariamente l'avvio del procedimento unico ordinario di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, di competenza provinciale, dichiarandosi consapevole del conseguente aggravio istruttorio e procedimentale;
10. VISTA la documentazione inoltrata dalla società proponente in data 17/12/2019 a riscontro della richiesta di integrazioni formulata dall'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Settore reti e servizi di comunicazione elettronica - del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente all'attestazione di conformità redatta ai sensi del comma 2bis dell'articolo 95 del D.Lgs 259/03;
11. RICHIAMATA la nota prot. n. 27756 del 20/12/2019 con la quale il Servizio scrivente ha richiesto al proponente di integrare entro il 19/01/2020 la documentazione progettuale secondo quanto indicato dagli altri Enti intervenuti nella procedura. Con la stessa nota è stata, inoltre, accolta

la richiesta formulata dal Comune di Villanova d'Asti ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della Legge 241/90 di convocare, entro i 45 giorni successivi alla presentazione delle suddette integrazioni, la seduta decisoria della conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona;

12. RILEVATO che con nota del 16/01/2020, ns. prot. n. 920 del 16/01/2020, la Società proponente ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine fissato per la presentazione delle suddette integrazioni. La concessione di tale proroga è stata comunicata a tutti i soggetti interessati con nota del Servizio scrivente prot. 1166 del 21/01/2020;

13. VISTE le integrazioni documentali inoltrate dal proponente in data 18/02/2020;

14. RICHIAMATA la nota del Servizio scrivente prot. n. 3717 del 21/02/2020 con la quale sono state trasmesse le suddette integrazioni a tutti i soggetti interessati ed è stata convocata la seduta decisoria della conferenza di servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 18/03/2020;

15. RILEVATO che, per effetto delle norme successivamente intervenute per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le quali hanno, tra l'altro, sospeso tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la suddetta seduta è stata inizialmente rinviata al 09/04/2020 con nota prot. 5241 del 11/03/2020, poi al 07/05/2020 con nota prot. n. 6542 del 06/04/2020 ed, infine, al 21/05/2020 con nota prot. n. 7733 del 29/04/2020;

16. DATO ATTO che in data 21/05/2020 si è tenuta, in modalità telematica, la seduta decisoria della suddetta conferenza di servizi. Durante tale incontro sono emersi, in maniera condivisa, alcuni elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, sostanzialmente riconducibili all'assenza:

- a) di una proposta di copertura delle le due platee C0 (platea letame) e C1 (platea digestato), precedentemente richiesta dall'ARPA e dalla Provincia;
- b) di una valutazione dell'impatto olfattivo generato dall'impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas sul territorio;
- c) di un progetto, con grado di dettaglio adeguato, relativo alla rete di teleriscaldamento prevista per l'utilizzo del calore cogenerato;
- d) della valutazione dell'impatto cumulativo generato dall'impianto in progetto con un secondo futuro impianto previsto nella relazione descrittiva dell'intervento, in particolare per quanto riguarda l'impatto odorigeno, emissivo ed acustico, il consumo di suolo e l'impatto sulla viabilità;
- e) di una perizia giurata relativa agli interventi ed agli oneri necessari per la messa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

17. RILEVATO che, nel corso del suddetto incontro, il Comune di Villanova d'Asti ha espresso il proprio dissenso alla realizzazione dell'intervento, oltreché per le ragioni sopra evidenziate, anche per i seguenti motivi:

- a) assenza di una relazione agronomica finalizzata ad approfondire l'esatta posizione del limite tra la classe di capacità di uso del suolo II e la classe III. Al proposito è stato evidenziato dal Comune che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) richiede di effettuare una puntuale disamina della compatibilità degli interventi nel caso in cui – come per il comune di Villanova d'Asti – le aree in Classe I siano nulle o inferiori al 10% rispetto al territorio comunale e, pertanto, le aree in

Classe III debbano essere trattate come quelle in Classe I o Classe II (art. 20 comma 3 delle Nda del PPR "Aree di elevato interesse agronomico");

- b) assenza di un'analisi dei flussi di traffico connessi all'esercizio dell'impianto;
- c) assenza di indicazioni circa le modalità di smaltimento dei reflui in caso di fermo impianto per manutenzione o di guasto improvviso;

18. DATO ATTO che alla suddetta seduta di conferenza erano presenti i tecnici della Società proponente, i quali hanno fornito prime risposte alle criticità evidenziate dagli Enti e, pur ritenendo parte delle richieste non proporzionate alla modesta taglia dell'impianto ed alla sua localizzazione, si sono dichiarati disponibili a produrre gli approfondimenti ritenuti necessari. Alla seduta erano, altresì, presenti alcuni cittadini del comune di Villanova d'Asti intervenuti nel procedimento ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;

19. RICHIAMATA la nota prot. n. 9870 del 08/06/2020 con la quale il Servizio scrivente ha trasmesso a tutti i soggetti interessati il resoconto della suddetta seduta di conferenza ed ha formalizzato al proponente gli elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.. Secondo la formulazione della L. 241/90 vigente all'epoca dei fatti, la suddetta comunicazione ha interrotto il decorso dei termini procedurali ex D.Lgs 387/03, i quali hanno iniziato nuovamente a decorrere dalla data del 19/06/2020;

20. VISTA la comunicazione del 30/06/2020, ns. prot. n. 11566 del 01/07/2020, con la quale la Società proponente ha comunicato di non aver potuto, per un disguido informatico, fornire riscontro alla comunicazione richiamata al punto precedente nei termini previsti dall'articolo 10bis della L. 241/90 ed ha richiesto 90 giorni di tempo per poter fornire gli approfondimenti necessari a risolvere le criticità emerse in sede di conferenza di servizi;

21. RICHIAMATA la nota prot. n. 12997 del 10/07/2020 con la quale il Servizio scrivente ha fissato al 21/08/2020 il termine per la presentazione dei suddetti approfondimenti progettuali;

22. VISTA la documentazione integrativa fatta pervenire dalla Società proponente in data 21/08/2020, ns. prot. 15262, costituita da:

- a) Relazione tecnica integrativa;
- b) Perizia giurata decommissioning;
- c) Progetto definitivo della rete di teleriscaldamento;
- d) Modello di dispersione delle emissioni odorigene;

23. DATO ATTO che nella suddetta documentazione non è stato valutato l'impatto cumulativo generato dall'impianto in progetto con il secondo futuro impianto indicato nella relazione descrittiva, in quanto quest'ultimo è stato qualificato dal proponente come una mera ipotesi che potrebbe non essere mai realizzata. Preso atto di quanto dichiarato, stante la necessità di garantire una valutazione complessiva degli impatti, nel corso del procedimento è stato più volte comunicato al proponente che l'eventuale autorizzazione dell'impianto in oggetto sarebbe, in ogni caso, stata subordinata a riesame in caso di eventuale realizzazione del secondo impianto;

24. RILEVATO che con nota prot. n. 16106 del 03/09/2020 il Servizio scrivente ha ulteriormente chiesto alla Soc. 2G2M di produrre il piano finanziario di cui all'allegato 1, lett. b) p.to IV della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, contenente, in particolare, la stima dei costi di gestione dell'impianto (manutenzione ordinaria/straordinaria, autocontrolli periodici, ecc.), dei costi di dismissione e dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta;

25. VISTE le osservazioni, ns. prot. 16113 del 03/09/2020, pervenute per il tramite del Comune di Villanova d'Asti da alcuni soggetti terzi interessati intervenuti nel procedimento ai sensi degli

articoli 9 e 10 della Legge 241/90. Tali osservazioni, alle quali si è dato riscontro per le vie brevi direttamente agli interessati, sono comunque state inviate con nota prot. n. 16114 del 03/09/2020 all'ARPA ed all'ASL AT per le eventuali valutazioni di competenza;

26. RILEVATO che con le suddette osservazioni sono in particolare stati segnalati i seguenti aspetti:

- a) notevole vicinanza dell'impianto alle abitazioni preesistenti, con conseguenti molestie olfattive e di disturbo acustico. Al proposito viene indicata una distanza del cogeneratore dall'abitazione più vicina di circa 86,5 metri;
- b) preesistenza di criticità dovute al recente insediamento (inizio attività: anno 2019) dell'azienda agricola presso la quale dovrebbe essere realizzato l'impianto;
- c) incongruenze nella qualificazione di alcune abitazioni poste in prossimità dell'impianto che vengono definite di tipo agricolo, definizione non corrispondente alle classificazioni del Catasto e quindi potenzialmente fuorviante;

27. RILEVATO che, per quanto riguarda la distanza del cogeneratore dalle abitazioni, lo stesso risulta posto, a seguito della rimodulazione progettuale proposta dalla Soc. 2G2M ENERGY in data 18/02/2020, a circa 125 metri dall'abitazione più vicina (identificata nella valutazione previsionale di impatto acustico come ricettore "R1"). Per quanto riguarda la destinazione d'uso delle aree ed immobili limitrofi all'impianto valgono, a fini acustici, le classificazioni previste dalla zonizzazione comunale che identificano l'intera area di interesse come "Area di tipo misto" (classe III). Per quanto riguarda, infine, l'impatto olfattivo si rimanda alle valutazioni di ARPA ed ASL AT di seguito richiamate;

28. VISTO il piano finanziario ex D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314 inoltrato dalla Società proponente in data 11/09/2020, ns. prot. n. 16660 del 14/09/2020;

29. DATO ATTO che in data 22/09/2020 si è tenuta l'ultima seduta della conferenza di servizi nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti atti e contributi istruttori:

- nota prot. n. 49311 del 21/09/2020 con la quale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL AT ha comunicato, per quanto di competenza, l'assenza di fattori ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto. Con la stessa nota l'ASL AT si è, tuttavia, riservata di richiedere ulteriori opere di mitigazione qualora emergessero, in fase di esercizio, disturbi o molestie a carico del vicinato. Le condizioni e prescrizioni formulate dall'ASL nel corso del procedimento sono state recepite nell'ambito del presente provvedimento;
- contributo tecnico-scientifico n. G07_2020_00490_001 formulato dall'ARPA Piemonte, formalizzato successivamente alla seduta di conferenza con nota prot. n. 76232 del 24/09/2020, con il quale l'Agenzia ha segnalato l'esaustività delle integrazioni fornite dal proponente e ha dato atto che il progetto, così come modificato nel corso della procedura autorizzativa, prevede una serie di accorgimenti tecnici utili migliorare le prestazioni dell'impianto agendo sulle diverse sorgenti (acustiche, emissive ed odorigene), che pur rimanendo nei limiti previsti dalle diverse norme di settore, contribuiranno a modificare lo stato attuale dei luoghi. Per tale motivo, al fine di migliorare la compatibilità ambientale del progetto, il contributo ARPA contiene una serie di prescrizioni che vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;
- nota prot. n. 10467 del 21/09/2020 con la quale il Comune di Villanova d'Asti ha espresso il proprio parere contrario al rilascio dell'autorizzazione in argomento per le motivazioni di seguito specificate;
- valutazione favorevole, con prescrizioni, degli uffici del Servizio scrivente in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi di competenza;

30. RILEVATO che il parere contrario espresso dal Comune di Villanova d'Asti è stato, in sintesi, motivato dalle seguenti criticità non risolte, a giudizio dell'Amministrazione e degli uffici tecnici comunali, nel corso del procedimento:

- a) sensibile aumento delle emissioni odorigene e del conseguente disturbo per i ricettori posti in prossimità dell'impianto;
- b) superamento, presso alcuni ricettori individuati, del valore di emissione notturno previsto dal Piano comunale di classificazione acustica;
- c) assenza di una relazione agronomica redatta da tecnico abilitato che consenta di valutare l'effettiva classe di uso del suolo del terreno oggetto di insediamento e, di conseguenza, la compatibilità dell'intervento con il vigente "Regolamento per l'insediabilità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico – biogas)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17/06/2010 (di seguito anche denominato, per brevità, "Regolamento");
- d) sensibile aumento del traffico veicolare di mezzi agricoli lungo le strade provinciali n. 16 "Casalborgone-Pralormo" e n. 2 "Murisengo-Villanova";
- e) assenza di una scheda tecnica che certifichi il rispetto dei valori nei limiti di SO_x secondo il D.Lgs 152/2006 e D.M. 118/2016; tale assenza determina l'impossibilità per il Comune di effettuare le necessarie valutazioni;
- f) assenza, nell'ambito del progetto iniziale e delle successive integrazioni, di una proposta di opere compensative ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale;
- g) assenza di approfondimenti sulle terre e rocce da scavo che il Comune ritiene debbano essere effettuati in questa sede e non dopo il rilascio dell'autorizzazione;

31. RILEVATO, altresì, che, oltre ai suddetti elementi che il Comune ha qualificato come ostativi al rilascio dell'autorizzazione, il medesimo Ente ha espresso perplessità e preoccupazione riguardo le modalità proposte per lo smaltimento dei reflui in quanto, in caso di fermo impianto per manutenzione o di guasti improvvisi, detti reflui potrebbero essere causa di grave inquinamento dei siti circostanti e delle sottostanti falde. Infine, il Comune ha chiesto, in caso di esito favorevole del procedimento, l'installazione di una stazione anemometrica presso l'impianto, idonee garanzie sulla costante manutenzione ed il controllo dell'impianto ed il riconoscimento delle misure di compensazione ambientale di cui al D.M. 10/09/2010;

32. RILEVATO che le criticità sollevate dal Comune non sono direttamente riconducibili a materie per le quali il medesimo Ente risulta titolare di competenze istruttorie di natura strettamente tecnica o di una delle funzioni di "tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini" di cui all'art. 14-quater, comma 3, ed all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Piuttosto, le medesime attengono ad aspetti generali di valutazione che hanno trovato ampio approfondimento in sede di conferenza di servizi e che si ritengono assorbiti dalle posizioni prevalentemente favorevoli emerse in tale sede e dai contenuti prescrittivi del presente provvedimento;

33. DATO ATTO che, per gli aspetti istruttori di stretta competenza ai sensi del D.P.R. 380/01, il Comune non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda gli altri elementi di valutazione evidenziati dal Comune, con particolare riguardo alle necessità di garantire il contenimento ed il monitoraggio degli impatti, i medesimi sono stati recepiti così come indicato nell'Allegato B al presente provvedimento;

34. VISTA la nota del 12/10/2020, ns. prot. n. 18757, con la quale la Società Cooperativa Agricola 2G2M ha contestato la posizione emersa in conferenza di servizi di prevedere la realizzazione di opere di compensazione ambientale a carico della medesima Società, in quanto troppo onerose e, in ogni caso, non dovute per la specifica tipologia di impianto proposto. La Società si è, tuttavia

dichiarata disponibile a riconoscere volontariamente al Comune, per cinque anni, le seguenti misure compensative:

- a) realizzazione di lavori di trinciatura/taglio dell'erba lungo la strada comunale del cimitero, della Frazione Savi, per le volte necessarie a mantenere in buono stato le banchine;
- b) pulizia manuale con decespugliatore e potatura delle aiuole esterne al piazzale del cimitero della Frazione Savi per tutta la stagione vegetativa;

35. RILEVATO che, in considerazione dell'inevitabile impatto che sarà generato dalla nuova installazione e del fatto che tale impatto – solo in parte mitigabile – andrà sommarsi a quello che già oggi è determinato dall'allevamento zootecnico esistente, la conferenza di servizi ha ritenuto sussistenti le condizioni di applicabilità delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010 nella misura pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Tali misure potranno solo in minima parte prevedere la realizzazione delle opere indicate al punto precedente in quanto dovranno prioritariamente essere finalizzate, come indicato nel contributo ARPA n. G07_2020_00490_001, alla realizzazione di interventi forestazione urbana in ambito cittadino, al ripristino della fascia riparia in aree demaniali lungo la rete idrografica principale e ad interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici;

36. STABILITO che, al fine di dare attuazione al suddetto adempimento, dovrà essere predisposto, d'intesa con il Comune di Villanova d'Asti e secondo le indicazioni contenute nel contributo ARPA sopra richiamato, così come approvate dalla conferenza di servizi, entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, un programma dettagliato delle opere di compensazione previste per il primo quinquennio di attività;

37. PRECISATO che, sulla base degli esiti dei monitoraggi e della valutazione degli effettivi impatti dell'impianto sull'ambiente ed il territorio, al termine del primo quinquennio di attività dell'impianto la suddetta prescrizione potrà, previo parere favorevole degli Enti interessati, essere riesaminata. Resta ferma, in ogni caso, l'obbligatorietà, per tutta la durata di vita dell'impianto, di compensare gli impatti dello stesso non mitigati o non mitigabili;

38. VISTE le petizioni e le ulteriori osservazioni fatte pervenire da alcuni cittadini in previsione della seduta conclusiva della conferenza di servizi, delle quali si è data lettura nel corso della medesima seduta in presenza degli interessati;

39. RITENUTO che la discussione avvenuta in conferenza di servizi, alla quale erano presenti in qualità di uditori anche alcuni dei suddetti cittadini, ed i contributi formulati in detta sede dal Servizio scrivente, dall'ARPA Piemonte e dall'ASL AT, possano aver dato adeguato riscontro a quanto osservato dai soggetti terzi interessati;

40. RILEVATO, per tutto quanto sopra espresso, che l'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/03 possa considerarsi favorevole stanti le posizioni prevalenti emerse in detta sede e l'assenza di dissensi qualificati di cui all'art. 14-quater, comma 3, ed all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Pertanto, sussistono gli estremi per l'emanazione del provvedimento autorizzativo unico ex. D.Lgs 387/03 nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi, così come acquisite agli atti e recepite nell'Allegato B al presente provvedimento;

41. PRECISATO che il presente provvedimento fa salvi:

- i diritti di terzi;
- le procedure di competenza del Ministero dell'Interno per le attività eventualmente soggette a controlli di prevenzione incendi e le procedure di cui al D.Lgs 504/1995 e ss.mm.ii.;

- le condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti atti abilitativi relativi all'attività agricola svolta presso l'area di insediamento;

42. DATO ATTO che in data 16/11/2020 la Società proponente ha comunicato l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

43. PRECISATO che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti gli obblighi e le procedure previsti dalle norme vigenti;

44. DATO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DETERMINA

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI RILASCIARE alla Società Cooperativa Agricola 2G2M ENERGY, C.F./partita IVA 01667780058, con sede legale in Villanova d'Asti, Strada per Buttigliera 101/2, l'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas nel comune di Villanova d'Asti, in Strada per Buttigliera 177B, su terreni censiti a C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 18, mapp. n. 903, nonché delle opere connesse previste nel progetto di cui in premessa;

C. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 387/03, la suddetta autorizzazione assorbe ogni autorizzazione, parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, così come acquisito nella conferenza di servizi di cui alla Legge 241/90;

D. DI APPROVARE gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- ha durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di avvenuta notifica al proponente. L'autorizzazione potrà essere rinnovata previa esplicita istanza dello stesso, da presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo o riesame cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;
- decade se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e conclusi entro i tre anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dal titolare dell'autorizzazione e concessa dalla Provincia di Asti;

- può essere sospesa o revocata, previa diffida ed assegnazione di un termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;
- può essere sospesa o revocata, previa diffida, in caso di inattività prolungata dell'impianto (1 anno);
- è sottoposta a riesame nel caso in cui venisse realizzato, nel medesimo contesto localizzativo ed aziendale, un secondo impianto per la produzione di energia da biogas;
- deve essere conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente al progetto approvato, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che la Società Cooperativa Agricola 2G2M ENERGY:

- risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;
- in caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti è obbligata alla messa in pristino dello stato dei luoghi. I costi degli interventi di ripristino sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione di apposita cauzione secondo le modalità indicate in allegato;
- deve, altresì, provvedere alla corresponsione delle ulteriori garanzie indicate in allegato, secondo le modalità, gli importi e le tempistiche ivi definite;
- è tenuta a realizzare, secondo gli importi e le modalità concordate in conferenza di servizi, le opere di compensazione ambientale indicate in allegato;
- è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

G. DI FARE salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;

H. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società Cooperativa Agricola 2G2M ENERGY ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

I. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

L. DI ATTESTARE l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

M. DI PROCEDERE con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

N. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;

O. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2480 DEL 17/11/2020

documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE**